



## LA LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI DI INTERESSE

**Avv. Cristina BAUCO**  
*Avvocato – Ricercatore area giuridica IRDCEC*

Diretta 17 ottobre 2011

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI



Disciplina unitaria considerata nel capo VIII del libro V e relativa alle società di capitali

*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

- 1) *per il decorso del termine;*
- 2) *per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
- 3) *per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;*
- 4) *per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter;*
- 5) *nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;*
- 6) *per deliberazione dell'assemblea;*
- 7) *per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto*

*La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti artt. si applicano in quanto compatibili.*

**EFFETTI DELLO SCIoglimento (Art. 2484, terzo comma, c.c.)**



*Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla **data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa** e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla **data dell'iscrizione della relativa deliberazione**.*

Differenziazione tra momento in cui si verifica la causa di scioglimento e momento in cui questa produce effetti

**EFFETTI DELLO SCIoglimento (Art. 2484, terzo comma, c.c.)**



Esatta determinazione del momento a partire dal quale gli effetti si producono: il *dies a quo* è rappresentato dall'iscrizione dell'atto che accerta il verificarsi della causa di scioglimento (e non dal momento in cui si procede al deposito)

Sin tratta di pubblicità costitutiva, in quanto da tale momento si producono tutti gli effetti che l'ordinamento fa dipendere dal verificarsi di una causa di scioglimento

## EFFETTI DELL' "ACCERTAMENTO" (Art. 2487)



L'art. 2487 c.c. dispone espressamente che: *“Salvo che nei casi previsti dai numeri 2, 4 e 6 del primo comma dell'art. 2484 non abbia già provveduto l'assemblea, e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi ... su: a) numero dei liquidatori ...; b) nomina dei liquidatori ....; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ...”*

### 2 fasi:

- ❑ l'accertamento, ad opera degli amministratori, del verificarsi di una causa di scioglimento della società (tra quelle descritte nei numeri da 1 a 5, primo comma, art. 2484 c.c.)
- ❑ la convocazione, da parte degli stessi amministratori, dell'assemblea dei soci, e la delibera di quest'ultima con i conseguenti adempimenti

## RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (Art. 2485 c.c.)



Ipotesi di responsabilità collegata all'omissione di:

- ❑ accertamento senza indugio del verificarsi di una causa di scioglimento
- ❑ adempimento pubblicitario previsto nell'art. 2484, terzo comma, c.c. (iscrizione della dichiarazione di accertamento)



**Ritardo od omissione**

## RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (Art. 2485 c.c.)

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Ritardo:** gli amministratori (ed anche gli organi di gestione dei due sistemi alternativi di *governance* stante il disposto di cui all'art. 223 septies disp. att. c.c.) devono accertare e procedere «**senza indugio**»

Agire tempestivo degli amministratori tenuto conto del caso specifico  
Parametro di riferimento: il termine di 30 giorni di cui all'art. 2436 c.c. e comunque un termine ragionevolmente breve

**Responsabilità personale e solidale degli amministratori** per eventuali danni recati alla società, ai soci, ai creditori sociali o a terzi in caso di omissione degli adempimenti descritti ovvero in caso di ritardo

## RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI (Art. 2485 c.c.)

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Danno giuridicamente rilevante: es. tardiva iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento, svolgimento dell'attività ovvero assenza di deliberazione collegiale da parte dell'organo amministrativo

**Omissione:** procedimento suppletivo (art. 2485, secondo comma, c.c.)

- Accertamento da parte del tribunale del verificarsi della causa di scioglimento previa istanza di:
  - singoli soci
  - amministratori
  - sindaci

Problema: quando ricorre l'ipotesi della omissione? (comportamento negativo sostanzialmente irreversibile)

## IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO



**L'accertamento** della causa deve essere adottato con le modalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto per le "decisioni" degli amministratori

**Redazione** di apposito **verbale**, tramite cui l'organo di gestione da contezza di tale accadimento e "sostanza documentale" allo stesso + **convocazione** dell'assemblea per l'assunzione delle deliberazioni necessarie

**Trasmissione** del verbale all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione (Modello S3 e conseguente apposizione della firma digitale da parte di tutti gli amministratori o dell'amministratore unico)

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA



Viene accordata preferenza alla regola della **contestuale convocazione dell'assemblea** ( ex art. 2487 c.c.)

**visto che**

Potere sostitutivo di convocazione dell'assemblea da parte del tribunale previa istanza di:

- singoli soci,
- singoli amministratori
- collegio sindacale (che peraltro deve convocare direttamente l'assemblea ex art. 2406 c.c.)

**e**

Potere sostitutivo del Tribunale in sostituzione dell'assemblea (se non si costituisce o non delibera): adozione decisioni con decreto

## GESTIONE E PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



In ogni caso gli amministratori restano in carica sino all'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori effettuata a cura di questi ultimi, momento a partire dal quale *“... gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato “*

**Gestione finalizzata alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale**



Responsabilità degli amministratori per atti od omissioni compiuti contravvenendo a tale principio

## NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI DI S.P.A.: PROCEDIMENTO

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



L'assemblea delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo facendo salve le “disposizioni di diverso tenore”: art. 2487 c.c.

Competenza dell'assemblea straordinaria per nomina e sostituzione e definizione poteri dei liquidatori (art. 2365 c.c.)

Redazione del verbale dell'assemblea straordinaria da parte del notaio (art. 2375, secondo comma, c.c.)

## PUBBLICITÀ LEGALE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Il notaio verbalizzante richiede l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione entro trenta giorni (ex art. 2436 c.c.)

**ma**

i liquidatori devono provvedere all'iscrizione nel registro della nomina e della determinazione dei loro poteri **comunque avvenuta** nonché delle loro modificazioni (ex art. 2487 – bis, c.c.):

assenza di indicazione di un termine *ad hoc*: applicazione analogica delle previsioni dettate in punto di amministratori (ex art. 2383, quarto comma)

Si tratterebbe, allora di legittimazione concorrente con quella dei liquidatori

**ovvero**

secondo altra posizione dottrina di legittimazione esclusiva dei liquidatori

## NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI DI S.R.L.: PROCEDIMENTO

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



La normativa richiede unicamente, ai sensi dell'art. 2487 c.c., l'adozione di una delibera assembleare da prendere "con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto"

Tali maggioranze per espresso rinvio dell'art. 2479, secondo comma, sono quelle indicate nell'art. 2479 – bis , terzo comma, c.c.

Nessun rinvio alla disciplina di cui all'art. 2480 c.c.

L'art. 2487 c.c. richiama le maggioranze e non le modalità: esclusione intervento notarile

**Eccezione: tutti i casi in cui si riscontri una modifica dell'atto costitutivo**

## NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI DI S.R.L.: PROCEDIMENTO

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### Pertanto:

- non obbligatorietà di verbalizzazione notarile estendibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche
- verbalizzazione notarile qualora la delibera di nomina dei liquidatori intervenga successivamente, rispetto a quanto già oggetto di particolare e specifica definizione statutaria, con riferimento alle attribuzioni ed ai poteri spettanti ai liquidatori, al fine di modificarne i contenuti
- obbligatorietà di ricorso all'intervento del notaio, laddove l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 6), c.c.

## LA RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DISOTTO DEL MINIMO IN CONSEGUENZA DI PERDITE

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Disciplina univoca per le s.p.a. e le s.r.l. (art. 2447 c.c. e art. 2482 – *ter* c.c.)

In caso di riduzione del capitale al disotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci perché deliberi la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore a detto minimo

Opportunità ulteriore: trasformazione della società

## PROCEDIMENTO



- ❑ Assunzione delle delibere relative alla riduzione del capitale e alla sua ricostituzione
- ❑ assunzione di delibere più strettamente inerenti alla liquidazione, di cui all'art. 2487 c.c.(definizione del numero dei liquidatori, nella loro nomina, nella definizione dei loro poteri)

Priorità della prima deliberazione rispetto alla seconda

## NOMINA DEI LIQUIDATORI NELLE MORE DELLA PUBBLICITÀ



- ❑ Gli amministratori constatano l'esistenza di perdite tali da intaccare il capitale sociale per oltre un terzo, così da portarlo al disotto del minimo legale
- ❑ gli stessi amministratori convocano l'assemblea dei soci, ponendo quest'ultima di fronte alla scelta della riduzione e contestuale aumento del capitale a cifra non inferiore al minimo di legge, ovvero della trasformazione societaria
- ❑ l'assemblea dei soci non opta per nessuna delle due soluzioni prospettate, ma delibera sulla liquidazione
- ❑ Inserimento di condizione sospensiva: si subordina l'efficacia della deliberazione all'iscrizione nel registro delle imprese degli adempimenti pubblicitari demandati agli amministratori
- ❑ l'organo amministrativo procede con la redazione del verbale mediante il quale accerta la causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma, n. 4), c.c. e con la relativa iscrizione dello stesso presso il registro imprese

## SCIoglimento ANTICIPATO DELLA SOCIETA' PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DI ALTRA CAUSA LEGALE DI SCIoglimento

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- ❑ Gli amministratori constatano perdite di entità tale da ridurre il capitale sociale di oltre un terzo, portandolo ad un'entità inferiore al minimo legale
- ❑ gli stessi amministratori, senza indugio, convocano l'assemblea e sottopongono ai soci la scelta tra la ricapitalizzazione della società, e la trasformazione della stessa
- ❑ i soci non scelgono nessuna delle opzioni proposte, ma deliberano lo scioglimento anticipato della società

fino alla data in cui non venga iscritta nel registro la dichiarazione di accertamento da parte degli amministratori l'assemblea dei soci conserva la facoltà di deliberare lo scioglimento della società, ai sensi del n. 6), art. 2484, primo comma, c.c.

## SCIoglimento ANTICIPATO DELLA SOCIETA' PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DI ALTRA CAUSA LEGALE DI SCIoglimento

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Ne consegue che:

- si procede ad iscrivere la deliberazione assembleare di scioglimento anticipato
- si elimina la fase rappresentata dalla dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento e relativa iscrizione da parte degli amministratori



Semplificazione: l'iscrizione della delibera assembleare assolve alla funzione di attribuire piena efficacia alla causa di scioglimento e all'adempimento pubblicitario della nomina dei liquidatori. Inizio della fase di liquidazione della società

Riduzione in termini temporali degli adempimenti contabili degli amministratori

## LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### La regola:

**ferma restando l'estinzione della società**, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi

Estinzione della società conseguente all'avvenuta cancellazione

**e**

delimitazione della rivalsa dei creditori

La domanda se proposta entro un anno dalla cancellazione può essere notificata presso l'ultima sede della società (art. 2495 c.c.)

## LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO E L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Perfetta simmetria tra cancellazione e procedimento di iscrizione per quanto attiene alla «durata» della società

L'ente non è più presente nell'ordinamento con conseguente estinzione dei diritti

Sopravvenienze passive: i creditori possono agire solamente nei confronti dei soci e, ricorrendone i presupposti, nei confronti dei liquidatori.

Per le sopravvenienze attive si verrebbe a creare una comunione tra soci,

**ancorché**

alcuni giudici di merito abbiano ordinato la cancellazione dell'avvenuta cancellazione dal registro reputando quest'ultima avvenuta in assenza di condizioni previste dalla legge (con conseguente riapertura della liquidazione e riviviscenza della società)



Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4062)

L'art. 2495, 2 comma, c.c. è "norma innovativa e ultrattiva" e, come tale, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente all'entrata in vigore della riforma organica del diritto societario

Con riguardo alle società di persone, l'efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività di impresa collettiva decorre dalla entrata in vigore della legge e diventa pertanto opponibile ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi dell'art. 2312 c.c. o dell'art. 2324 c.c.